



Atto del Presidente n. 90

del 08/07/2021

Classificazione: 07-04-04 2020/13

Oggetto: COMUNE DI RAVENNA - PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL 2°POC VIA DI ROMA ANGOLO VIA VENEZIA AMBITO CS02- EX AMGA DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTO l'art. 9, comma 5, del vigente Statuto della Provincia di Ravenna che recita:

"Il Presidente della Provincia è inoltre competente alla adozione di tutti gli atti riferibili alla funzione di organo esecutivo che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio ed alla Assemblea dei Sindaci";

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/11958 del 03.05.2021 (classificazione 07-04-04 2020/13) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del PdR in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/17913 del 01.07.2021 con la quale il Comune ha comunicato che al termine del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art.35 prevede che contemporaneamente al deposito, lo strumento urbanistico venga trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e smi, ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani" comma 7 che dispone: *La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione:*

a) (...)

b) (...)

c) per i PUA in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all'art.35, comma 4 previa acquisizione delle osservazioni presentate;

d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, “Norme per la riduzione del rischio sismico”;

VISTA la Direttiva approvata dalla Giunta Regionale dell'Emilia Romagna con delibera n. 2170/2015 del 21.12.2015 avente ad oggetto "Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. 13 del 2015";

VISTA la Relazione del Servizio Programmazione territoriale (ALLEGATO A) con la quale si propone:

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano di Recupero in variante al 2°POC via di Roma angolo via Venezia ambito CS02- EX AMGA del Comune di Ravenna; i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 2021/11958
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano di Recupero in variante al 2°POC via di Roma angolo via Venezia ambito CS02- EX AMGA del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del “Constato” della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del “Constato” della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

RITENUTE condivisibili le considerazioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale, contenute nell'Allegato A);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/01/2021 avente ad oggetto “DUP Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023 ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 – Approvazione”;

VISTO l'Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021, relativo all'approvazione del Piano della Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 - esercizio 2021;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Servizio Programmazione Territoriale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

PREVIA istruttoria svolta dal responsabile del procedimento Arch. Fabio Poggioli , la cui attività è finalizzata anche alla realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO n. 122102 "Verifica e supporto alla pianificazione comunale" Azione 2 "Verifica di coerenza con i Piani sovraordinati degli strumenti di pianificazione comunale per la fase transitoria di cui all'art. 4 della L.R. 24/2017”;

VERIFICATO che in merito al presente atto non sussistono obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e smi, in ordine al Piano di Recupero in variante al 2°POC via di Roma angolo via Venezia ambito CS02- EX AMGA del Comune di Ravenna, i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con P.G. 2021/11958;
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano di Recupero in variante al 2°POC via di Roma angolo via Venezia ambito CS02- EX AMGA del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del "Costatato" della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Costatato" della relazione di cui all'Allegato A) del presente atto;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000;
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

DA ATTO

CHE è stato rispettato il termine stabilito per la conclusione del presente procedimento, come da Atto del Presidente della Provincia n. 61/2020.

ATTESTA

CHE il procedimento amministrativo sotteso al presente atto, in quanto ricompreso nel vigente P.T.P.C.T. 2021-2023 della Provincia di Ravenna, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012, è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione.

LA VICE PRESIDENTE

Eleonora Proni

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____



Provincia di Ravenna

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

RELAZIONE

**COMUNE DI RAVENNA
PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL 2°POC
VIA DI ROMA ANGOLO VIA VENEZIA
AMBITO CS02- EX AMGA**

DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART.35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I - ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART.5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE

VISTA la L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l'art. 4, comma 4 che dispone:

4. Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge:

(...)

c) i Piani Urbanistici Attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all'art.31 della L.R. 20/2000;

(...)

VISTA la L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i. "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", che all'art. 35 prevede che: *contemporaneamente al deposito, il PUA viene trasmesso alla Provincia la quale, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento, può formulare riserve relativamente a previsioni di piano che contrastino con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello territoriale superiore;*

VISTA la L.R. n. 20 del 24 marzo 2000 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5, "Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani";

VISTO la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19, "Norme per la riduzione del rischio sismico";

VISTA la deliberazione n. 276 in data 03.02.2010 con la quale l'Assemblea Legislativa ha approvato il Piano Territoriale Regionale 2010;

VISTE le deliberazioni n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993 con le quali il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale;

VISTA la deliberazione n. 9 del 28 febbraio 2006 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il PTCP della Provincia di Ravenna, i cui contenuti sono stati sottoposti a valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT), così come previsto dalla L.R. 20/2000;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/11958 del 03.05.2021 (classificazione 07-04-04 2020/13) con la quale sono stati trasmessi gli elaborati del PdR in oggetto;

VISTA la nota del Comune di Ravenna assunta agli atti della Provincia con P.G. 2021/17913 del 01.07.2021 con la quale il Comune ha comunicato che al termine del periodo di deposito non sono pervenute osservazioni.

PREMESSO:

CHE il Comune di Ravenna è dotato di Piano Strutturale Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25/2007 del 25 febbraio 2007;

CHE il Comune di Ravenna ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77035/133 del 28.07.2009, successivamente modificato, con delibera di C.C. n.36/2020 avente per oggetto "Variante di adeguamento 2019 al RUE e conseguenti modifiche al Piano di Zonizzazione Acustica" con conseguenti modifiche anche al 2° POC;

CHE il Comune di Ravenna è dotato di POC 2010-2015 approvato dal C.C. con delibera N. 23970/37 del 10/03/2011 e scaduto il 30.03.2016.

CHE, in quanto scaduto il 30.03.2016, con delibera n.4683/120 del 10.12.2015, il Consiglio Comunale di Ravenna ha dettato "Indicazioni in merito alla scadenza del POC 2010-2015" precisando in particolare che:

"Atteso che i PUA adottati o presentati entro il 30/03/2016, possono essere approvati ed attuati secondo le previsioni del POC vigente anche dopo la scadenza dello stesso, fermo restando che:

- *il PUA presentato deve contenere la documentazione e gli elementi di cui agli articoli 15-16 del POC 5: completezza e regolarità della documentazione e degli elaborati di progetto, nonché conformità del progetto alla disciplina del POC e sua coerenza con il contesto urbanistico-ambientale;*

CHE il Comune di Ravenna ha approvato con delibera di CC n. 182544/105 del 19.07.2018 il "2° Piano Operativo Comunale (POC) in variante al RUE e al Piano di Zonizzazione Acustica";

CONSTATATO:

CHE il piano di recupero in oggetto riguarda un'area compresa nel Centro Storico di Ravenna, a ridosso delle mura storiche, nel quadrante nord-est, in posizione mediana tra la Rocca Brancaleone e Porta Serrata in una zona a carattere residenziale. L'area, avente un'estensione di circa 10.000 mq, è stata per molti anni sede di attività industriali ed economico-produttive, a partire dall'insediamento della Fabbrica del Gas nel 1863 per poi essere occupata dall'azienda municipalizzata gas acqua (ex AMGA) fino alla sua dismissione. L'area è stata oggetto di bonifica, così come risulta da certificazione di completamento degli interventi di bonifica Provvedimento n. 4252/2011 della Provincia di Ravenna.

L'ambito di PdR, è inserito nel 2° POC - città storica - ed è normato dalla scheda prescrittiva CS02 dell'elaborato POC.4°, ed opera in variante a quanto normato dalla relativa scheda di POC 2, in particolare per quanto concerne agli usi ed alle quantità, mentre per gli standards urbanistici il PdR attua le previsioni della scheda.

Gli obiettivi principali del piano di recupero consistono nella riqualificazione dell'area storicamente destinata ad officina del gas, nella valorizzazione dell'edificio di archeologia industriale, del tracciato delle mura storiche e dei ritrovamenti archeologici, nella definizione del margine ovest del comparto, e nell'attuazione dell'area commerciale localizzata nella parte nord del comparto.

In merito all'ultimo obiettivo, è prevista la creazione, nella copertura dell'edificio commerciale di un ampio spazio privato ad uso pubblico, che andrà ad incrementare il sistema urbano degli spazi pubblici.

Il PdR prevede lo sviluppo delle seguenti superfici:

- Sc residenziale mq 1400,00 e Sc per usi aggregativi non residenziali nell'edificio con ciminiera mq 520,00
- Sc per la medio piccola struttura di vendita di alimentari mq 1800,00

La Sc insediabile in copertura della struttura commerciale ammonta a mq 420. Pertanto la Sc totale insediabile risulta pari a mq 4140,00 (da scheda di POC≤mq 5312,00)

a. SULLA CONFORMITA' ALLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

Il PTCP identifica l'area del comparto come "Sistema dunoso costiero di rilevanza storico-documentale-paesistica" di cui all'art.3.20d, la cui disciplina rinvia alle disposizioni dell' art. 3.19 che al c.2 riporta: *Non sono soggette alle disposizioni di cui ai successivi commi del presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente primo comma:*

a) le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale a suo tempo perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47;

In merito alla coerenza con le disposizioni dell'art 8.6 delle NTA in materia di insediamenti commerciali, nella relazione di Valsat è specificata la rilevanza comunale delle strutture o aggregazioni di strutture in progetto.

L'area interessata dal comparto in oggetto ricade tra le aree non idonee ai fini della collocazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, come individuate dalla tav. 4 Variante al PTCP della Provincia di Ravenna in attuazione al Piano Regionale dei Rifiuti (PRGR), approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 del 27.02.2019. Il progetto tuttavia non prevede la realizzazione di tali impianti, pertanto è pienamente compatibile con tali disposizioni.

L'area interessata dal comparto in oggetto ricade tra le *Zone di protezione delle acque sotterranee costiere*, così come individuate dal Piano Provinciale di Tutela delle Acque (Variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 22.3.2011) che all'Art 5.7 punto 1 lettera b delle NTA dispone: *"per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione."*

Al riguardo il documento di Valsat riporta quanto segue: *Così come risulta anche dagli esiti delle indagini geognostiche e dalla relativa relazione geologica-geotecnica (relazione in corso di redazione), la falda idrica, presente nell'area mediamente ad una quota di -2,0/2,50 m dal piano di campagna, non subirà alterazioni degne di nota anche in corso d'opera. E' previsto, infatti, ai fini della realizzazione degli scavi per la costruzione delle autorimesse interrato (poste a quota di -2,50/3,50 m dal piano di campagna, quindi poco più profonde del livello della falda), l'adozione di una cinturazione perimetrale dello scavo mediante diaframmi approfonditi fino alla quota degli strati di terreno più addensati e impermeabili; in tale modo verranno evitati inopportuni emungimenti acquiferi per l'abbassamento temporaneo della falda all'esterno dell'area di scavo, fatto salvo, ovviamente, l'aggottamento momentaneo delle acque meteoriche.*

Per quanto sopra descritto il Piano di Recupero è pienamente compatibile con le disposizioni della variante del PTCP della provincia di Ravenna in attuazione Piano di Tutela delle Acque.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n.35 del 22 luglio 2014 è stato approvato il Piano d'Indirizzo per il contenimento del carico inquinante delle acque di prima pioggia, strumento attuativo del Piano di Tutela delle Acque (PTA), in cui sono indicate le priorità di intervento per il raggiungimento degli obiettivi di tutela delle acque in esso stabiliti.

Lo stesso Piano d'Indirizzo individua le azioni per il contenimento del carico inquinante delle acque di prima pioggia in area urbana e contiene, per gli agglomerati di interesse,

l'individuazione degli scolmatori più significativi, l'indicazione dei livelli prestazionali che devono essere garantiti dai sistemi di raccolta che servono nuove aree residenziali e produttive/commerciali, la valutazione dei probabili sfioratori che presentano soglie di sfioro difformi dai parametri di riferimento. Secondo quanto disposto dal piano, nelle aree a destinazione residenziale (non ancora urbanizzate) per le quali non è configurabile un'apprezzabile contaminazione delle acque meteoriche, si dovrà provvedere, ove possibile, al completo smaltimento in loco delle acque dei tetti e delle superfici impermeabilizzate non suscettibili di dilavamento da sostanze pericolose, o, laddove non si verificano tali condizioni, allo smaltimento in fognatura, e si dovrà privilegiare l'adozione di sistemi, quali pavimentazioni drenanti o tubazioni drenanti, atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche. Il piano individua inoltre una serie di livelli prestazionali che i nuovi sistemi di raccolta dovranno garantire, quali:

- a. Aumento dell'infiltrazione dell'acqua nel suolo/sottosuolo e riduzione delle acque meteoriche drenate in fognatura;
- b. Mantenimento dell'efficienza idraulica delle reti fognarie;
- c. Aumento dei tempi di corrivazione nelle reti fognarie;
- d. Riduzione della diluizione delle acque reflue trattate negli impianti di depurazione;
- e. Riduzione dei carichi inquinanti sversati nei periodi di pioggia;
- f. Recupero e riutilizzo delle acque meteoriche non contaminate per usi meno pregiati del potabile.

In merito a quanto sin qui disposto, il PdR prevede, in riferimento al punto A, l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche (pavimentazioni o tubazioni drenanti) e in riferimento al punto F, il progetto esecutivo delle opere potrà non prevedere il recupero delle acque di dilavamento delle coperture solo a seguito di analisi costi/ benefici che attestino l'infattibilità tecnica ed economica degli interventi.

Il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PPTRQA) della Provincia di Ravenna è stato approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 78 del 27/07/2006, ha come obiettivo generale la tutela e il miglioramento della qualità dell'aria e dell'ambiente, ottenibile anche attraverso un uso e gestione consapevole delle risorse energetiche, la promozione di una mobilità sostenibile e il ricorso a fonti rinnovabili. La relazione di Valsat evidenzia un possibile incremento del traffico veicolare e delle conseguenti emissioni, relativamente alle aree residenziali, all'area commerciale, e alle aree con funzioni pubbliche, con valori tuttavia molto modesti, inferiori rispetto a quelli prevedibili dal precedente PdR, e tali da non pregiudicare l'attuale qualità dell'aria. Sono previste inoltre azioni volte all'incremento della mobilità lenta e misure volte alla riduzione delle emissioni da impianti energetici

b. SULLA VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E TERRITORIALE

Così come previsto dall'art. 51 della L.R. 15/2013 che ha modificato l'art. 19 della L.R. 20/2000 la relazione di Valsat riporta un apposito capitolo che fornisce una puntuale disamina della pianificazione sovraordinata vigente e dei contenuti degli articoli interessati e, per quanto riguarda il vigente PTCP, dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato, definendo le eventuali misure necessarie da adottare al fine del rispetto di quanto disposto dal PTCP stesso.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 5 della LR 20/00, per il caso in esame sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale AUSL Romagna, ARPAE, e Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, i quali si sono espressi dichiarando il proprio parere favorevole condizionato per gli aspetti ambientali, espressi nell'ambito delle Conferenze di Servizi istruttorie i cui lavori sono stati organizzati in 2 sedute (30/06/2020 e 04/01/2021), durante le quali sono state richieste modifiche ed integrazioni progettuali e presentati nuovi elaborati acquisiti agli atti.

Si riportano di seguito i pareri dei soggetti ambientalmente competenti sopra citati.

- AUSL – Dipartimento di Sanità Pubblica – Ravenna: parere prot. n. 2021/0016337/P del 21/01/2021

Con riferimento al Piano di recupero di cui all'oggetto, visti i contenuti del materiale messo a disposizione da Codesta Amministrazione, non si rilevano osservazioni alla sua approvazione.

Si fa presente che la fascia di rispetto della prevista cabina Enel dovrà essere mantenuta libera da qualsiasi manufatto che possa prevedere la permanenza di persone.

- ARPAE – Distretto di Ravenna: AMBITO CS02 - EX AMGA CS02 - PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL 2°POC - VIA DI ROMA ANGOLO VIA VENEZIA – RAVENNA. PARERE AMBIENTALE del 11/01/2021 (SINADOC n° 15808/2020)

...omissis...

Questa Agenzia esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

1. Gli allacciamenti e la relativa attivazione delle reti tecnologiche, con particolare riferimento ad acqua e sistema fognario, potranno essere rilasciati solo previo verifica presso Hera del completamento dei lavori di adeguamento del depuratore acque reflue urbane di Ravenna città;

2. all'interno dei singoli lotti dovrà essere privilegiata l'adozione di sistemi atti a favorire l'infiltrazione nel suolo delle acque meteoriche (pavimentazioni o tubazioni drenanti) o l'eventuale riuso delle stesse, al fine di ridurre il più possibile l'apporto di acque meteoriche nella rete fognaria pubblica mista;

3. le acque reflue provenienti dalla porzione civile (classificate acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs n.152/06) delle nuove unità immobiliari dovranno essere trattate, così come previsto dall'art.28 punto B b) del "Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica" e precisamente le acque provenienti dai wc dei servizi igienici dovranno essere trattate in fosse settiche di tipo tradizionale (biologica) o in fossa settica di tipo Imhoff; le acque saponate provenienti dai lavelli delle cucine e dei servizi igienici, lavatrici, dalle lavastoviglie e dalle docce/vasche, dovranno essere trattate in pozzetti degrassatori

opportunamente dimensionati in base al numero di abitanti equivalenti (schema B/b).

4. Nell'eventualità si insedino attività che diano origine a scarichi di acque reflue industriali, classificati tali ai sensi D.Lgs n.152/06, gli stessi dovranno essere trattati in idonei impianti di depurazione al fine di rispettare i limiti della tab.1 del "Regolamento Comunale degli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilati alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica. Per tali scarichi dovrà essere presentata preventivamente al Comune domanda di autorizzazione allo scarico ai sensi D.Lgs n.152/06;

5. In fase di cantierizzazione delle opere dovrà inoltre essere osservato ed attuato quanto prescritto dall'Art 5.7 punto 1 lettera b delle NTA del Piano Provinciale di Tutela della Acque (Variante al PTCP approvata con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.24 del 22.3.2011):

"per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica va limitato l'impiego di pompe well-point ad esclusione delle attività finalizzate a bonifiche e simili; lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche.

L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione."

In relazione alla cabina di trasformazione posta nell'area di parcheggio pubblico, si ritiene di poter esprimere parere favorevole, condizionato al fatto che nell'intorno della

cabina (con riferimento alle DPA relative), non dovranno essere collocate attività con permanenza di persone maggiore di 4 ore.

- ARPAE – Distretto di Ravenna: AMBITO CS02 - EX AMGA CS02 - PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL 2°POC - VIA DI ROMA ANGOLO VIA VENEZIA – RAVENNA. MATRICE DI INQUINAMENTO ACUSTICO del 28/12/2020 (SINADOC n° 15808/2020)

Esaminata la documentazione integrativa pervenuta, datata novembre 2020, riprendendo le precedenti osservazioni, è possibile evidenziare:

Punto a): *viene descritto in modo sufficiente l'ipotesi delle tipologie di insediamenti in progetto e della destinazione d'uso delle varie aree in relazione alle attività svolte e alle sorgenti sonore impiegate;*

Punto b): *viene descritta con sufficiente dettaglio una ipotesi della disposizione delle destinazioni d'uso e la loro collocazione. Per i possibili conflitti acustici fra accostamenti d'uso incompatibili (commerciale, pubblici esercizi e/o aree ricreative adiacenti/limitrofi a civili abitazioni) vengono proposte opere di mitigazione consistenti nel prolungamento in altezza dell'attuale muro di confine alla quota non inferiore ai 4 metri, la realizzazione di altre barriere lungo il confine SUD ed EST rispetto al corpo di fabbrica dell'edificio ad uso commerciale/ricreativo e la chiusura laterale del perimetro del parcheggio seminterrato. Per le attività notturne connesse coi pubblici esercizi e di aggregazione viene valutato la dismissione delle attività alle ore 22:00 o lo svolgimento unicamente all'interno del corpo di fabbrica.*

Punto c); *sono chiarite le possibili collocazioni ottimali, nonché la massima potenza acustica ammissibile, delle sorgenti sonore delle attività commerciali e terziarie previste consistenti principalmente in UTA per condizionamento aria.*

Punto d): *parte del punto d) trova già risposta al precedente punto b) per quanto concerne le sorgenti sonore fisse legate alle attività antropiche/aggregazione/impianti. Per le restanti sorgenti costituite dalla circolazione interna dei mezzi pesanti, e movimentazione per approvvigionamento delle derrate, le opere di mitigazione costituite dalla cinta muraria elevata a un quota non inferiore a 4m e le operazioni di movimentazione svolte nel seminterrato. Questo garantisce, per il solo periodo diurno, il rispetto dei limiti. Non vengono date le caratteristiche acustiche del manufatto di mitigazione ma viene ritenuto da questo Servizio che utilizzando nell'innalzamento i medesimi elementi costruttivi attuali o analoghi, come indicato, aventi massa superficiale normalmente superiori a 40 Kg/mq, sia adeguato.*

Punto e): *Viene conteggiato il traffico sulla base di nuovi studi e della ordinanza del Comune di Ravenna di divieto di transito di mezzi pesanti entro le mura. Con il nuovo clima acustico resta invariato il rispetto dei limiti, anche differenziali, sulla base delle nuove valutazioni e soluzioni contenute nelle integrazioni oggetto del presente parere.*

Punti f) g): *La rappresentazione dei risultati non rispetta la UNI 9884 e non integra tutte le sorgenti sonore previste per il sito né vi è la identificazione dei ricettori indicati. Data la sua incoerenza con suddetta normativa tecnica non è possibile sovrapporla con la tavola della classificazione acustica. Verranno quindi presi a riferimento i valori puntuali e confrontati con la vecchia valutazione che diviene parte integrante. Con le nuove analisi del traffico, da cui risulta una consistente diminuzione dei veicoli, vengono evidenziate alcune criticità già esistenti per i ricettori attuali, al di fuori del comparto, ma non insorgono conflitti verso le nuove opere del comparto essendo la parte residenziale sufficientemente distanziata da via di Roma e anche da via Venezia. Per la eventuale estensione della zona limite a 30 Km/ora questa dovrà essere oggetto di accordi specifici col comune.*

Punto h): *Per l'area di raccolta rifiuti questa, per imposizione del comune, non può essere messa sul fronte della strada, potendo applicare così l'Art. 44 delle NTA della*

Classificazione Acustica di Ravenna, e viene prevista all'interno del seminterrato dell'area commerciale. Non vi è una valutazione di dettaglio dell'impatto acustico di tali operazioni ma solo considerazioni di massima. Le operazioni dovranno pertanto essere svolte nel solo periodo diurno.

Per la proposta di modifica della Classificazione Acustica Comunale.

Viene ribadito che allo stato attuale la previsione della Classe III, assegnata a tutta la porzione dell'area in progetto, contrasti con le reali condizioni di esercizio e uso della infrastruttura di Via di Roma che risulta oggettivamente strada di penetrazione e scorrimento verso al centro storico e ad un nodo ferroviario di interesse provinciale. Ciò in accordo con quanto indicato al punto 4.1 della DGR 2053/2001 l'area prospiciente via Roma, per un tratto di 30m che ingloba il fronte e parte del fabbricato commerciale, risulta più coerente con una Classe IV come peraltro già indicato nella Classificazione Acustica provvisoria di Ravenna del 2011, nonché in quella approvata in prima istanza nel Giugno del 2015 (tavola N.13 nel sito del Comune di Ravenna presente in data 14/07/2015), che riportano le medesime conclusioni.

Pertanto viene ritenuto coerente e accettabile la proposta di classificazione acustica dell'area indicata nella relazione presentata, datata novembre 2020, e dovrà essere aggiornata la suddetta tavola N.13 presente attualmente nel sito del Comune.

Per quanto sopra viene pertanto ritenuto di poter esprimere un **parere favorevole al progetto ponendo i vincoli e le condizioni prescritte nella relazione di impatto acustico presentata:**

Più precisamente:

- 1. le macchine UTA per le attività commerciali/servizio dovranno essere scelte con una potenza acustica pari o inferiore a quanto indicato in relazione;**
- 2. prima della realizzazione della parte residenziale dovrà esser realizzata l'opera di mitigazione della parte commerciale/servizi, indicata nell'innalzamento del muro di confine ad una altezza non inferiore ai 4m. Tale opera dovrà essere collaudata acusticamente secondo UNI 11160 rilevandone l'efficacia DLs alle varie quote degli ambienti ricettori al fine di garantire il rispetto dei limiti nel transito dei mezzi per l'approvvigionamento e scarico delle derrate per l'esercizio alimentare;**
- 3. per gli esercizi pubblici con aggregazione di avventori all'esterno dovrà essere previsto un orario di apertura compreso fra le 06:00 e le 22:00. In alternativa non dovranno essere previste aree esterne di somministrazione ed aggregazione e l'attività dell'esercizio svolta unicamente all'interno del corpo di fabbrica**
- 4. le operazioni di raccolta rifiuti dovranno essere svolte nel solo periodo diurno (06-22).**

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini: parere prot. n. 0016994-P del 16/12/2020
In relazione alla convocazione in oggetto,
 - esaminati gli elaborati progettuali integrativi pervenuti;
 - rilevato quanto riportato nell'elaborato n. 24 "Relazione descrittiva e stima preliminare" alle pp. 23-24, in merito al precedente parere espresso da questo Ufficio;
 - tenuto conto di quanto contenuto nel parere sopra richiamato (ns. prot. n. 7850 del 19/06/2020);questa Soprintendenza, nel ribadire l'espressione del parere favorevole alle previsioni del Piano di Recupero, conferma quanto indicato nel parere citato in premessa.
In particolare, si fa riferimento alla necessità di istituire forme di confronto relative agli interventi da compiere sui resti del circuito murario tardoantico e veneziano e su

eventuali opere di scavo, al fine di individuare le forme migliori di indagine, salvaguardia e valorizzazione delle strutture con valore storico-archeologico.

Resta inteso, in ogni caso, che gli interventi riguardanti beni appartenenti al patrimonio culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) dovranno essere sottoposti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del citato Codice.

Si evidenzia che i rilievi formulati sono stati recepiti negli elaborati di progetto e le prescrizioni e/o raccomandazioni contenute nei pareri/valutazioni acquisiti in conferenza di servizi sono state inserite nella versione finale degli elaborati del PdR, in particolare nelle Norme Tecniche di Attuazione a valere per le future fasi di progettazione ed attuazione.

Lo strumento urbanistico in oggetto è stato depositato e pubblicato nei termini di legge; durante tale periodo non sono pervenute osservazioni.

c. PARERE SULLA COMPATIBILITA' RISPETTO AL RISCHIO SISMICO

... omissis ...

in base a quanto previsto dall'Art. 5 della L. R. n° 19/2008 e dal D.M. 11/03/1988 al punto "H" (fattibilità geotecnica di opere su grandi aree), questo Servizio

VISTO

la Relazione geologica e geotecnica;

la integrazione alla Relazione geologica e geotecnica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, sulla compatibilità del Piano di Recupero con le condizioni geomorfologiche del territorio in relazione al rischio sismico del medesimo.

Il presente parere è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni da applicarsi in sede di progettazione esecutiva:

1: dovrà essere verificata la presenza di paleomorfologie sepolte, di depositi eluviali-colluviali-torrentizi e/o disomogeneità litostratigrafiche tali da creare rischi sismici, geotecnici e/o idrogeologici mediante interazione con le strutture di fondazione e le strutture in elevazione, e di conseguenza dovranno essere scelte soluzioni tecniche fondazionali in grado di annullare tali rischi; in tal caso potranno esserci variazioni litostratigrafiche latero-verticali anche complesse, e si potranno porre problemi progettuali anche gravi per contatto di litologie con caratteristiche molto diverse tra loro, tali, appunto, da creare rischi geotecnici, sismici e/o idrogeologici; le scarpate morfologiche esistenti, di origine naturale od antropica, dovranno essere separate dalle fondazioni da fasce di rispetto sufficienti ad escludere totalmente interazioni sismiche tra le scarpate e le fondazioni stesse; la presenza di depositi a caratteristiche molto diverse e pertanto a rischio sia sotto il profilo geotecnico che sotto quello sismico ed idrogeologico dovrà quindi essere presa in attentissima considerazione;

2: nella Normativa Tecnica di Attuazione dello Strumento di Attuazione andrà inserito l'obbligo di presentare, per le opere in progetto, specifica relazione geologica e geotecnica (comprensiva delle problematiche sismiche) in sede di progettazione esecutiva; tali relazioni dovranno essere adeguate alla DGR n° 630/2019;

3: va completata una indagine geognostica preliminare dell'area e di un suo adeguato intorno, in sede di progettazione esecutiva, e preliminarmente alla progettazione esecutiva delle opere in progetto; la profondità delle prove (es. prove penetrometriche) dal piano di campagna deve essere la massima possibile secondo

legge ed in base alle strutture di fondazione ed in elevazione che si prevedono preliminarmente (anche ai fini della caratterizzazione sismica) oppure a profondità maggiori qualora richiesto dalle situazioni stratigrafiche o dalle esigenze progettuali; in particolare si richiede l'esecuzione di altre prove in situ spinte almeno a -20 m di profondità dal piano di campagna; l'indagine deve coprire tutta l'area interessata da urbanizzazione ed edificazione in modo sufficientemente fitto ed omogeneo; il completamento dell'indagine deve permettere anche una valutazione della litostratigrafia e dei parametri geotecnici e geomeccanici dei vari strati (o lenti) nella loro variazione orizzontale-verticale, cioè tridimensionale, in tutta l'area (a tale scopo sono richieste le rappresentazioni planimetriche e di sezioni verticali litostratigrafiche, lungo varie direzioni spaziali ossia azimut); delle nuove prove geognostiche da eseguire si richiedono tutti i diagrammi e le tabelle dei parametri geotecnici e delle interpretazioni litostratigrafiche; sulla base dei parametri litostratigrafici, geotecnici e geomeccanici vanno fatti calcoli dei carichi ammissibili e si faranno ipotesi fondazionali adeguate; la Relazione mette in evidenza la presenza di terreni che potrebbero imporre la realizzazione di fondazioni profonde unitamente a fondazioni superficiali; si terrà conto di tutti i carichi possibili e con le condizioni più sfavorevoli (presenza di carichi dinamici, accidentali, da sisma, da neve, da vento, ecc.); tali problematiche vanno valutate attentissimamente, tenendo conto anche degli effetti della falda freatica e delle sue oscillazioni, nonché delle azioni sismiche inerenti carichi e cedimenti; andranno inoltre fatte varie ipotesi fondazionali; in ogni caso si dovranno limitare al minimo i carichi ed i cedimenti assoluti e differenziali; andranno indicati i provvedimenti tecnici adeguati a far fronte a tutte le problematiche che verranno eventualmente in evidenza; si richiedono i calcoli dei cedimenti assoluti e differenziali nelle varie ipotesi fondazionali prese in considerazione; si dovranno valutare attentissimamente le caratteristiche geomeccaniche dei terreni di fondazione; si dovrà altresì tener conto dei cicli di rigonfiamento-essiccamento dei terreni coesivi eventualmente situati in vicinanza del piano di campagna in occasione delle oscillazioni stagionali della falda e delle piogge; va da sé che tutta la progettazione dovrà ottemperare alle Norme Tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti, anche per quanto riguarda le problematiche sismiche;

4: gli sterri e i riporti vanno ridotti al minimo compatibile con le problematiche dell'area;

5: il valore di V_{s30} e la categoria dei terreni di fondazione (qui riportata come categoria C) vanno riferiti non al piano di campagna attuale ma alla quota del presumibile piano fondale, una volta individuato questo mediante tutte le integrazioni alla indagine geognostica; si dovranno individuare e tenere in adeguato conto le frequenze proprie del/dei terreno/terreni di fondazione in modo tale da evitare fenomeni di risonanza con gli edifici in caso di sisma; i dati ricavati sono da confrontare ed integrare con tutti i dati geologici e geotecnici; da tali indagini andranno tratte attentissimamente tutte le indicazioni tecniche del caso, unitamente alle informazioni di altra origine ricordate in quanto precede ed in quanto segue; anche tutti i parametri testé ricordati andranno riferiti alla quota presumibile di fondazione, e dovranno tener conto però anche delle caratteristiche sismiche di tutti i terreni sovrastanti tale quota;

6: in specifico andranno eseguite indagini e valutazioni approfondite e di dettaglio sulle problematiche sismiche relative alle opere in progetto e alle opere fondazionali ed in elevato già esistenti in un adeguato intorno degli edifici previsti;

7: le indagini geologiche e geognostiche di dettaglio di cui sopra dovranno servire anche ad individuare le caratteristiche degli strati o livelli granulari saturi presenti, per i quali dovrà essere valutato il potenziale di liquefazione sismica con l'applicazione di una accelerazione a_{max} adeguata e con la scelta di Magnitudo (M) adeguate a quanto noto dalla storia sismica dell'area in esame e di suoli di fondazione adeguati; andranno valutati tutti gli strati granulari saturi (anche delle prove geognostiche da

eseguire), indipendentemente da potenza e da profondità dal piano di campagna, perché ciò richiede il principio di precauzione e perché sono già stati individuati diversi strati liquefacibili; la situazione va valutata con il massimo della cautela, e andranno eseguite opportune considerazioni sul rischio di liquefazione; le relative prove geognostiche dovranno essere CPT e/o con Cono sismico che, da indagini recenti, sono risultate più cautelative delle CPT;

8: andranno calcolati gli eventuali cedimenti post-sisma;

9: per i calcoli relativi alle problematiche sismiche si suggerisce di utilizzare valori della Magnitudo non inferiori a quelle massime previste per la Zona Sismogenetica di cui fanno parte le aree interessate dal Piano;

10: andranno seguite tutte le indicazioni fornite dalla Relazione;

11: si richiedono le adeguate analisi dei materiali per la realizzazione di strade, piazzali e parcheggi: le Norme CNR-UNI e le Raccomandazioni dell'AGI (Associazione Geotecnica Italiana) danno metodi validi per valutare l'idoneità tecnica di varie terre come sottofondi di tali strutture e per la progettazione delle stesse a regola d'arte, nelle loro varie parti;

12: si richiede la verifica delle necessità di regimazione idraulica dell'area e di un suo adeguato intorno alla luce di una verifica del rischio idraulico, e di conseguenza andranno realizzate adeguate opere di regimazione delle acque superficiali eseguite a regola d'arte anche sull'area di intervento.

Il presente parere non esime inoltre dai seguenti obblighi:

- rispetto della normativa prevista dal Piano di Gestione del Rischio da Alluvioni;*
- verificare la funzionalità della rete pubblica di scolo;*
- verificare la conformità dei contenuti delle "Norme Tecniche di Attuazione" allegate con quanto previsto dalla normativa sismica;*
- rispettare ogni altra normativa vigente in materia.*

CONSIDERATO:

CHE ai sensi dell'art. 35 della L.R. 20/2000 la Giunta Provinciale "può formulare osservazioni relativamente a previsioni di piano che contrastano con i contenuti del PSC o con le prescrizioni di piani sopravvenuti di livello superiore".

CHE le funzioni di organo esecutivo della Giunta Provinciale sono ora assunte in capo al Presidente della Provincia come stabilito dalla Legge 56/2014 (c.d. Del Rio) e ss.mm.ii.;

CHE le previsioni di cui al Piano di Recupero in oggetto non contrastano con le prescrizioni, le direttive e gli indirizzi del vigente PTCP, sia nella sua componente paesistica che pianificatoria;

CHE sulla base della relazione di Valsat che comprende una descrizione del piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente le Autorità, che per le loro specifiche competenze ambientali hanno interesse agli effetti sull'ambiente dovuti all'attuazione dello strumento urbanistico in esame, si sono espresse, tutte, con parere favorevole, rimarcando, solo per qualche tematica, alcune condizioni/prescrizioni da mettere in atto in sede attuativa così come sottolineato nel "constatato";

Tutto ciò **PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO**

PROPONE

1. DI NON FORMULARE OSSERVAZIONI ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i, in ordine al Piano di Recupero in variante al 2°POC via di Roma angolo via Venezia ambito CS02- EX AMGA del Comune di Ravenna; i cui elaborati sono stati trasmessi con nota assunta agli atti della Provincia di Ravenna, con PG 2021/11958
2. DI ESPRIMERE, sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000 parere positivo in merito alla sostenibilità ambientale VAS/Valsat del Piano di Recupero in variante al 2°POC via di Roma angolo via Venezia ambito CS02- EX AMGA del Comune di Ravenna alle condizioni riportate al punto b) del "Constatato" della presente relazione;
3. DI ESPRIMERE, relativamente alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche in esame con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art.5 della L.R. 19/2008, parere favorevole alle condizioni espresse dal Servizio Programmazione Territoriale della Provincia riportate al punto c) del "Constatato" della presente relazione;
4. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale, gli adempimenti di competenza relativi alla pubblicazione sul sito web della Provincia del presente atto, come indicato al comma 8 dell'art. 5 della L.R. 20/2000.
5. DI DEMANDARE al Servizio Programmazione Territoriale la trasmissione del presente atto al Comune di Ravenna.

IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
(Arch. Fabio Poggioli)
f.to digitalmente



Provincia di Ravenna

Proponente: /Programmazione Territoriale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

su PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PROPOSTA n. 828/2021

OGGETTO: COMUNE DI RAVENNA - PIANO DI RECUPERO IN VARIANTE AL 2°POC VIA DI ROMA ANGOLO VIA VENEZIA AMBITO CS02- EX AMGA DECLARATORIA SENZA OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R.20/2000 E S.M.I. ESPRESSIONE DI PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 E S.M.I.

SETTORE INTERESSATO

Il sottoscritto Responsabile del *settore* interessato ESPRIME ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ravenna, 07/07/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE
NOBILE PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)
